

# Economia Aziendale

Luca Savino

## Operazioni straordinarie



## *Operazioni straordinarie*

### *Trasformazione progressiva*

TRASFORMAZIONE  
DI SOCIETA' DI  
PERSONE IN  
SOCIETA' DI  
CAPITALI  
(artt. 2500-ter e 2500-  
quinqies)



- Salvo diversa disposizione del contratto sociale, è decisa con la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita negli utili (salvo il recesso per chi non vi concorre).
- Il capitale deve essere determinato in base a valori attuali dell'attivo e passivo della società che si trasforma, risultanti da una redazione redatta a norma del 2343
- La trasformazione **non libera** i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le **obbligazioni sociali anteriori** all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, **se non risulta** che i creditori sociali hanno dato il loro **consenso** alla trasformazione (**presunto se non negato espressamente** entro 60 gg. da comunicazione a mezzo racc. r.r. della delibera).

## *Operazioni straordinarie*

### *Trasformazione regressiva*

TRASFORMAZIONE  
DI SOCIETA' DI  
CAPITALI IN  
SOCIETA' DI  
PERSONE  
(art. 2500-*sexies*)



- Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
- I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono **illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente** alla trasformazione (cfr. 2269).

## *Operazioni straordinarie*

### *Fusione*



#### FATTISPECIE:

- Costituzione di una nuova società da due o più società preesistenti che si estinguono (f. propriamente detta)
- Una società (che sopravvive) incorpora una o più società preesistenti che si estinguono (f. per incorporazione)

#### DISCIPLINA:

- Opposizione dei creditori (art. 2503) (e casi di esclusione del necessario decorso del relativo termine)
- Consenso dei creditori alla liberazione per le obbl. anteriori (2504 bis, u.c.) (espreso o implicito? Nel secondo caso, appl. 2500/5, II)

### *Scissione*



- Trasferimento della totalità delle attività e passività della società «scissa», che si estingue, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione;
- Trasferimento di una parte del patrimonio della società «scissa», che sopravvive all'operazione, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
- Opposizione dei creditori (art. 2503 richiamato dall'art. 2506 ter)

## *I gruppi di società*

DIREZIONE E  
COORDINAMENTO  
DI SOCIETA'  
(art. 2497 e ss.)

- Presunzione di direzione e coordinamento (2359)
- Responsabilità della società che esercita direzione e coordinamento verso i soci e **i creditori sociali delle società soggette a direzione e coordinamento;**
- Presupposti positivi (pregiudizio all'integrità derivante da atti che violano i principi di corretta amministrazione) e negativi (incapienza della controllata, assenza di compensazione) della responsabilità - 2497
- Pubblicità dell'esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento (atti e corrispondenza; registro imprese; responsabilità omissiva degli amm.ri) – 2497 bis
- Motivazione delle decisioni influenzate dalla società che esercita direzione e coordinamento – 2497 ter
- Finanziamenti nell'attività di direzione (appl. 2467)

# Le esigenze di riforma della legge fallimentare

- Esigenze di carattere generale
  - Mutato contesto economico-giuridico
  - allineamento agli standard internazionali
  - Completamento della riforma del diritto societario (D.Lgs. nn. 5-6/03)
- Esigenze di carattere particolare
  - Eccessiva durata delle procedure concorsuali
  - Disciplina stigmatizzante per l'imprenditore dichiarato fallito
  - Sistema delle revocatorie fallimentari e loro impatto sui costi di finanziamento dell'impresa
  - Difficoltà nella liquidazione

# Principi irrinunciabili di Confindustria

- Introduzione di strumenti per la gestione privatistica della crisi di impresa
- Modifica del rito e riduzione dei tempi delle procedure
- Limitazione dei poteri dell'autorità giudiziaria e nuova definizione delle competenze degli organi delle procedure
- Eliminazione degli effetti personali in capo al fallito
- Riduzione dell'ambito di applicazione della revocatoria fallimentare
- Introduzione dell'istituto della esdebitazione



# Iniziative della Confindustria

- Elaborazione e presentazione proposte di riforma
- Definizione posizione comune
  - settembre 2002  
ABI , Ania, Confindustria
  - luglio 2004
- Partecipazione attiva in commissioni ministeriali

# I principali progetti di riforma della legge fallimentare

- Proposta di legge di delega di iniziativa governativa (DDL AC-7458)
- Progetto di legge di delega DS (AC- 7497)
- Commissione per la delega al Governo (*c.d. Commissione Trevisanato*)
  - versione di maggioranza
  - versione di minoranza
- DDL AS -1243 recante *“Modifiche urgenti al R.D. 16 MARZO 1942, n. 267”*
- Maxi-emendamento al DDL AS - 1243

# **Gli interventi di riforma:** *Il decreto legge*

## **DL n. 35/2005**

- Modifiche all'azione revocatoria
- Modifiche al concordato preventivo
- Introduzione di strumenti di gestione privatistica della crisi di impresa
  - Accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis l.f.*
  - Piani di risanamento *ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f.*

# Gli interventi di riforma:

## *la legge di conversione e la legge di delega*

### **L n. 80/2005**

- Convertito il DL n. 35/05
- Tradotto i contenuti del maxiemendamento in principi di delega
  - Estensione dei soggetti esonerati dal fallimento e accelerazione delle procedure
  - Ampliamento delle competenze del comitato dei creditori
  - Modificazione delle sanzioni personali in capo al fallito
  - Modificazione della disciplina della continuazione temporanea della crisi di impresa
  - Modificazione della disciplina dell'accertamento dello stato passivo
  - Modificazione della liquidazione
  - Modificazione del concordato preventivo
  - Introduzione della esdebitazione

# **Gli interventi di riforma:** *.... e il decreto di attuazione*

## ***Il D. Lgs. n. 5/06***

### **Elementi innovativi**

- *Attuazione dei principi della legge di delega*
  - *Ridefinizione dell'area dei soggetti fallibili*
  - *Riti più brevi*
  - *Diversa distribuzione delle competenze organi della procedura*
  - *Modalità di vendite più competitive e liquidazione più celere*
  - *Limitazione delle sanzioni personali in capo al fallito e introduzione dell'esdebitazione*

### **Maggiori difetti dell'intervento**

- *Carenza di organicità*
- *Carattere parziale*
  - *Mancata regolamentazione della parte penale*
  - *Mancata regolamentazione della disciplina dei gruppi di imprese*

# Modifiche all'impianto del RD n. 267/42

- Nuova definizione delle procedure di
  - *Fallimento*
  - *Concordato preventivo*
- Modifiche al Titolo II, Capo IX



*sostituzione istituto della riabilitazione con istituto della esdebitazione*

- Abrogazione dell'amministrazione controllata
- Modifiche al Titolo II, Capo XI



*sostituzione delle norme dedicate al rito sommario con quelle relative al fallimento dei patrimoni destinati*

# Entrata in vigore delle nuove norme e disciplina transitoria

Pubblicazione del D.Lgs. n. 5/06 nella GU del

- **16 gennaio 2006**
  - Sanzioni personali in capo al fallito
  - Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali
  - Concordato fiscale
  
- **16 luglio 2006**
  - tutte le restanti disposizioni.

Ricorsi per dichiarazione di fallimento e domande di concordato fallimentare depositate **prima** dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 5/06 e quelle pendenti a quella data



**definite secondo la legge anteriore**

*Ambito di applicazione delle nuove disposizioni*



# Ambito di applicazione e presupposto soggettivo

Legge delega (art. 1, co. 6. lett. a, n. 1 )

*Semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati  
dal fallimento*



Art. 1 l.f.

fallimento e concordato preventivo

- Soggetti: imprenditori commerciale
- Esenti:
  - Enti pubblici
  - Piccoli imprenditori
  - Imprenditori non commerciali

## Nuova definizione di piccolo imprenditore

***Non*** sono piccoli imprenditori



coloro che esercitano un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che

- hanno effettuato investimenti in azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila euro
- hanno realizzato (sulla media degli ultimi tre anni) ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore a 200 mila euro.

Nuova condizione di procedibilità per la  
procedura fallimentare

**Art. 15 u.c. l.f.**

ammontare complessivo dei debiti scaduti e non  
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria inferiore a  
25 mila euro



no dichiarazione di fallimento

## Presupposto oggettivo

### *Fallimento:*

*Art. 5 l.f.: Stato di insolvenza*

*Inadempimenti o altri fattori esterni i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

### *Concordato preventivo:*

*Art. 160 l.f.: Stato di crisi*

*inteso come “anche stato di insolvenza” (cfr. DL n. 275/05)*

*I nuovi effetti del fallimento per l'imprenditore  
fallito*

Effetti personali in capo al fallito

R.d. n. 267/42

*Concezione stigmatizzante del fallito*

*Art. 48 l.f.: corrispondenza del fallito*

*Art. 49 l.f. :obblighi del fallito*

*Art. 50 l.f.: pubblico registro dei falliti*

# Nuove previsioni in materia di corrispondenza

## **Corrispondenza**



Resta all'imprenditore dichiarato fallito (o amministratore o liquidatore di società o enti soggetti alla procedura)



Obbligo dell'imprenditore di consegnare corrispondenza riguardante rapporti compresi nel fallimento



Violazione di tale obbligo di collaborazione: esclusione beneficio esdebitazione

# Nuove previsioni in materia di obblighi del fallito

## **Residenza**



Obbligo dell'imprenditore dichiarato fallito ( amministratore o liquidatore di società o ente soggetto a fallimento) di comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio

## **Informazioni o chiarimenti per la gestione della procedura**



Obbligo di presentazione  
al giudice delegato/curatore/comitato dei creditori



# Abrogazione del pubblico registro dei falliti

Abrogazione art. 50 *l.f.*



Abolizione registro falliti



Eliminazioni sanzioni personali:



- Esercizio del diritto di voto
- Attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto

*Esdebitazione*

# Esdebitazione: condizioni di ammissione

Debitore persona fisica



Beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei **creditori concorsuali non soddisfatti**

Condizioni:

- aver cooperato con gli organi della procedura
- non aver ritardato la procedura
- non aver violato le disposizioni in materia di corrispondenza
- non aver beneficiato di altra esdebitazione
- non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti
- non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio

## Esdebitazione: area di non operatività

L'esdebitazione non può essere concessa se non sono stati soddisfatti, neppure in parte,

**i creditori concorsuali**

Restano esclusi dalla esdebitazione:

- Obblighi di mantenimento e alimentari e obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento;
- Debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale

## Esdebitazione: area di non operatività

Decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione



produttivo di effetti nei confronti di  
creditori concorsuali non concorrenti  
ma solo per la parte eccedente rispetto a quanto avrebbero  
avuto diritto di percepire nel concorso

Misurare l'attività economica

# IL BILANCIO D'ESERCIZIO

# Lo strumento del bilancio

- Più volte si è menzionato il fondamentale bisogno informativo dell'azienda, dettato dalla necessità di misurare la sua performance in termini di efficienza ed efficacia e di assumere le decisioni appropriate per la gestione
- Tale bisogno viene soddisfatto dai sistemi contabili, e si concretizza in un documento: il **bilancio d'esercizio**


# Finalità e postulati - 1

- La redazione del bilancio è dettata dai c.d. **postulati**:
  - *principi o regole che garantiscono il rispetto del fine informativo del Bilancio*
- Tali postulati si articolano in:
  - **PRINCIPI GENERALI** (o clausola generale): definiscono gli obiettivi strategici che devono ispirare la redazione del Bilancio e sono sovraordinati rispetto a tutte le altre regole;
  - **PRINCIPI DI REDAZIONE**: hanno un contenuto più operativo, infatti, permettono l'attuazione dei principi generali
  - A corollario dei postulati, vi sono i **CRITERI DI VALUTAZIONE** criteri specifici, subordinati ai postulati, che servono per determinare il valore del capitale e del reddito



# Finalità e postulati - 2

- Vi è quindi una gerarchia:



# Finalità e postulati - 3

- In Italia, la fonte normativa principe è costituita dal **Codice Civile**
  - *Artt. 2423 e ss.*
- Le principali innovazioni normative, nella storia recente, sono costituite da
  - *D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127*: attuazione delle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, relative rispettivamente al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato
  - *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni*: riforma del Diritto Societario

# Finalità e postulati - 4

- Tali norme sono integrate dalla prassi contabile, ovvero dai principi e dalle interpretazioni elaborate dagli organismi professionali:
  - Organismo Italiano di Contabilità – **OIC**
  - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – **CNDCEC**
  - International Accounting Standard Board - **IASB**

# Le fonti normative - 1

- L'Italia è un paese di *civil law*:
  - Il Legislatore produce numerose norme di carattere anche analitico, che vanno a stabilire le modalità di redazione del bilancio e vincolano a criteri di valutazione ben precisi
  - La vastità, la connotazione squisitamente tecnica e la costante evoluzione della materia lascia comunque spazio a “*zone grigie*”, che costituiscono il campo d'intervento della prassi ragionieristica e professionale

# Le fonti normative - 2

- Oltre alla normativa civilistica ed alla dottrina contabile, vi è poi la **legislazione tributaria**, molto articolata ed analitica, che detta regole che prescindono dalla legislazione civilistica...
  - *Un esempio su tutti: il T.U.I.R.  
D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni*

# Le fonti normative - 3

- La differenza tra norme civilistiche e tributarie è insita nella diversa finalità delle stesse:
  - **Bilancio civilistico:** *tutelare i terzi in buona fede*
  - **Bilancio fiscale:** *determinare la materia imponibile, su cui verranno applicate le imposte*

# Le fonti normative - 4

- Come si conciliano le diverse finalità e le relative normative?
- Mediante la c.d. **logica del binario unico**: il reddito fiscale deriva da quello civilistico

**Reddito civilistico**

*+/- variazioni ("riprese") fiscali*

= **Reddito**

**imponibile**

# I postulati civilistici

- In questa sede, analizzeremo le norme applicabili alle società di capitali
- La norma cardine è indubbiamente l'art. 2423 c.c., 2° comma:
  - *“Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve **rappresentare in modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.”*



# I postulati civilistici - 2

- **Chiarezza:** significa trasparenza, riferita alla rappresentazione formale del bilancio secondo gli schemi e le regole previsti da legislatore
- **Verità:** significa corrispondenza dei fatti aziendali ai valori iscritti in bilancio; la soggettività nella valutazione dei contenuti di bilancio è intrinseca, e non eliminabile
- **Correttezza:** indica il rispetto delle norme contenute nel Codice Civile da parte dei redattori del bilancio

# I postulati civilistici - 3

- La rappresentazione “veritiera e corretta” del bilancio vuole costituire la traduzione fedele del concetto di “*true and fair value*” introdotto dalla Direttiva CEE n. 78/660
- Sempre nell’art. 2423, il 4° comma riporta:
  - *“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.”*

*Viene espressa la possibilità di **derogare al principio di redazione** in favore del principio generale*

# I postulati civilistici - 4

- Entriamo nel dettaglio:
- **Chiarezza**: *permettere al lettore del bilancio di capire senza ambiguità il contenuto di questo*
- Richiede:
  - Il rispetto della collocazione delle voci in bilancio prevista dal codice (struttura rigida)
  - L'inserimento in bilancio delle **informazioni significative** (utili alla valutazione e suscettibili di influenzare le decisioni degli *stakeholder*) e **rilevanti** (consistenti da un punto di vista quantitativo)

# I postulati civilistici - 5

- **Verità:** *rendere il bilancio un documento credibile*
- Come già accennato, non è possibile redigere un bilancio “vero” in senso oggettivo: esistono eventi incerti che comunque devono essere sottoposti a un processo di stima soggettivo
- Un bilancio si dice veritiero quando il suo redattore adotta **un processo valutativo di tipo logico-razionale** (ipotesi plausibili, criteri logici e condivisi, ecc.) che rende il contenuto del bilancio attendibile

# I postulati civilistici - 6

- **Correttezza:** *limitare la discrezionalità degli Amministratori in modo tale che l'informazione prodotta sia attendibile e soprattutto neutrale*
- Richiede:
  - **Correttezza tecnica:** il rispetto delle norme del Codice Civile e della prassi contabile
  - **Correttezza comportamentale:** l'adozione di un comportamento leale, ovvero di operare in buona fede e in modo neutrale o imparziale (senza cercare di favorire una specifica categoria di *stakeholder* in fase di stima delle voci di bilancio)
  - Ciò implica che *non sono accettabili le politiche di bilancio, né le interferenze fiscali*

# I principi di redazione - 1

- Sono contenuti nell'art. 2423-bis c.c.  
*“Principi di redazione del bilancio”*
  - **Prudenza**
  - **Continuità**
  - **Competenza economica**
  - **Valutazione separata**
  - **Costanza dei criteri di valutazione**
  - **Prevalenza della sostanza sulla forma**

# I principi di redazione - 2

## • Prudenza

- *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza*
- non imputare all'esercizio gli utili sperati, ma imputare le perdite e rischi presunti, tenendo sempre in considerazione la conservazione dell'integrità del capitale

# I principi di redazione - 3

- **Continuità (*going concern*)**

- *la valutazione delle voci deve essere fatta... nella prospettiva della continuazione dell'attività*
- valutare l'azienda come un'entità atta a perdurare nel tempo, ovvero come *azienda in funzionamento*



# I principi di redazione - 4

- **Competenza economica**

- *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*
- Per determinare il reddito prodotto dall'impresa il redattore del bilancio deve imputare costi e ricavi di competenza, indipendentemente dalla data della manifestazione finanziaria

# I principi di redazione - 5

- **Competenza economica**
- *Quando un costo/ricavo è di competenza di uno specifico esercizio amministrativo?*
  - quando trova nello stesso periodo il corrispettivo ricavo/costo; oppure, quando ragionevolmente non lo troverà mai in assoluto
- *In particolare, per individuare i costi e ricavi di competenza si procede a:*
  - **determinare i ricavi di competenza:** quando il prodotto o servizio a cui si riferisce è stato venduto (scambiato) o quando il processo produttivo di un bene è completato (prodotti finiti in magazzino);
  - **identificare i costi ad essi correlati** (direttamente o indirettamente): un costo è di competenza quando viene utilizzato nel processo produttivo (es. materie prime) o cede la propria utilità in quel specifico esercizio per sostenere l'attività aziendale (es. costi amministrativi)

# I principi di redazione - 6

- **Valutazione separata**

- *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*
- Ciò implica il divieto delle compensazioni tra partite (compensare effetti opposti su singole voci)

# I principi di redazione - 7

- **Costanza dei criteri di valutazione**

- *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*
- Detta anche “comparabilità”, implica l'utilizzo degli stessi criteri di valutazione in esercizi successivi
- È un principio derogabile, ma solo in casi eccezionali e richiede adeguata motivazione nella Nota integrativa

# I principi di redazione - 8

- **Prevalenza della sostanza sulla forma**

- *la valutazione delle voci deve essere fatta... tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*
- È un principio introdotto dalla Direttiva 51/2003
- Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una serie di contratti, pur considerabili singolarmente ed in modo indipendente tra loro, è necessario coglierne e rappresentarne l'effettiva sostanza economica al meglio

# I principi di redazione - 9

- Altri principi desumibili dalle norme
- **Costo storico come criterio base di valutazione**
  - Art. 2426: *le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto*
- **Omogeneità della moneta di conto**
  - Art. 2423, c.5: *Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro*

# Lo schema del bilancio - 1

- Come già accennato, lo schema di rappresentazione del bilancio in Italia è **rigido**
- Le voci sono tassativamente elencate nell'art. 2424 c.c. - *“Contenuto dello stato patrimoniale.”*
- L'art. 2423-ter enuncia i principi di redazione formale - *“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.”*